PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2008/0140(CNS)

11.2.2009

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatrice per parere: Donata Gottardi

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale ***o il genere***

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.***	(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla ***Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, segnatamente gli articoli 9 e 10, e della*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, segnatamente l'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2 e gli articoli 21 e 26***.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.	(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione ***diretta e indiretta, multipla e per associazione***, ma anche i benefici della diversità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Comunità ha adottato ***tre strumenti giuridici*** in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali ***strumenti*** hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.	(8) La Comunità ha adottato ***un insieme di direttive*** in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali ***direttive*** hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.	((8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***, il genere*** o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***, il genere*** o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, ***inclusi*** gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati ***per le persone con disabilità.***	(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione ***diretta e indiretta, multipla e per associazione,*** fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ***o il genere*** in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di ***beni*** e servizi, ***come ad esempio*** gli alloggi ***e i trasporti, e le associazioni.*** È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati ***alle persone aventi una particolare religione o***

	convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e alle persone ad esse legate.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.	(11) ***L'obiettivo della presente direttiva è di lottare contro le discriminazioni e garantire processi di inclusione e integrazione. Questa*** non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.	(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, ***multipla o per associazione, le molestie, le molestie sessuali,*** l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La discriminazione può essere fondata sulla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una determinata persona, o su una combinazione di tali fattori, nonché sulle presunte religione, convinzioni, disabilità ed età e sul presunto orientamento sessuale di una determinata persona o di una persona cui quest'ultima è legata o si presume sia legata.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.	(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***, il genere*** o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione ***e di discriminazione per associazione.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane	(14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta, ***multipla***

una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.	***e per associazione*** rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale, ***della Corte di Giustizia europea*** o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio.	(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori ***solo nei casi in cui*** è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio ***e non portino a differenze di trattamento sproporzionate ed ingiustificate.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.	***soppresso***

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare ***e delle transazioni effettuate in questo ambito***, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva ***lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre*** non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.	(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. ***La presente direttiva si applica inoltre ai partenariati di fatto e alle unioni civili, laddove riconosciuto dall'ordinamento degli Stati membri, e alle prestazioni sociali che ne derivano.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.	(18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituti scolastici basati su una religione o convinzioni personali ***a condizione che queste siano necessarie e proporzionate e non costituiscano una violazione del diritto all'educazione.*** Gli Stati membri possono consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. ***In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.***	(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità, ***alle persone che se ne occupano e ad esse legate*** di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. ***Allo stesso modo, per ciò che attiene all'età, è necessario garantire un accesso effettivo e non discriminatorio mediante appropriati interventi, compresa la eliminazione delle barriere fisiche, in particolare agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici anche per i minori e gli anziani e le persone che se occupano.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati ***da un gruppo di***	(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati ***dalle*** persone

persone ***per motivi di*** religione o ***convinzioni personali***, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure ***possono consentire la*** creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone ***appartenenti gruppi speciali fondati sulla*** religione o ***sulle convinzioni personali***, ***sulla*** disabilità, ***sull'***età o ***sull'***orientamento sessuale.	***aventi una particolare*** religione o ***convinzione,*** disabilità, età ***o un particolare*** orientamento sessuale***, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e alle persone ad esse legate. A questo si possono accompagnare misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e le pari opportunità che tengano conto della dimensione di genere ed azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche ,necessitino di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone.*** Tali misure ***si accompagnano alla*** creazione di organizzazioni ***indipendenti*** con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone ***di una particolare*** religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale ***o genere***.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.	(23) Le vittime di discriminazione ***diretta e indiretta, multipla o per associazione,*** per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***, genere*** od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere ***della prova*** deve essere posto a carico del convenuto ***nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore***.	(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere ***di fornire prove sufficienti*** deve essere posto a carico del convenuto. ***Gli Stati membri possono predisporre disposizioni più favorevoli per le parti attrici.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale.	(26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale. ***A questo fine, la Commissione e gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni previste dalla presente direttiva e quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza del pubblico e delle persone interessate - con campagne di informazione e di stampa finalizzate anche alla rimozione degli stereotipi - attraverso mezzi opportuni, adeguati ed accessibili (come***

la lingua dei segni o le pagine web specifiche per gli ipovedenti).

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.	(27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi ***indipendenti, distinti sulla base dei diversi fattori di discriminazione***, incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni, ***offrire informazione e formazione*** e fornire assistenza concreta alle vittime ***anche nei casi di discriminazione multipla in modo che la persona che si considera vittima di discriminazione multipla possa scegliere a quale organismo rivolgersi - anche per attribuirgli mandato ad essere difesa nelle procedure giudiziarie o amministrative.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.	(29) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ***e che portino alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione degli effetti*** in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.	La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione, ***inclusa la discriminazione multipla e per associazione,*** per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, ***o genere,*** al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

Motivazione

E' necessario introdurre la fattispecie della discriminazione multipla in considerazione del fatto che il genere è trasversale a tutti i motivi di discriminazione e la fattispecie della discriminazione per associazione che colpisce in particolare le donne.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2–paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta ***o*** indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta, indiretta, ***multipla e per associazione*** basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

Motivazione

E' necessario introdurre il concetto di discriminazione multipla e per associazione per poter affrontare efficacemente i casi in cui due o più forme di discriminazione si sommano mettendo la vittima in una posizione di ulteriore vulnerabilità e maggiore difficoltà nella fase di ricorso giudiziale.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;	(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi ***o di più motivi*** di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

Motivazione

E' opportuno introdurre il concetto di discriminazione multipla, definito in seguito, già a partire dalla discriminazione diretta.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutr***o*** può mettere persone ***di*** una ***determinata*** religione o convinzione, con una disabilità, ***di*** età ***o di*** orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.	(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutr***i possono*** mettere persone ***aventi*** una ***particolare*** religione o convinzione, disabilità, età***, un particolare*** orientamento sessuale ***o genere, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche - o persone ad esse legate -*** in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari***, sussiste discriminazione per associazione quando una persona subisce conseguenze negative per il fatto di essere in diretta relazione con persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale. La***

discriminazione per associazione sussiste ad esempio quando coinvolge persone legate - o che si presume siano legate - da vincoli affettivi - non necessariamente conviventi e indipendentemente dalla formalizzazione giuridica in rapporto matrimoniale o di filiazione - a persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale..

Motivazione

E' importante introdurre nella nozione di discriminazione indiretta sia il concetto di discriminazione multipla che di quella per associazione che tocca persone legate alle vittime di discriminazione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sussiste discriminazione multipla quando la discriminazione è fondata su una combinazione di due o più motivi di cui agli articoli 12 e 13 del trattato CE.

Motivazione

Nel quadro delle definizioni di questa proposta di direttiva è necessario inserire la definizione di discriminazione multipla.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) sussiste discriminazione per associazione quando una persona subisce conseguenze negative per il fatto di essere in diretta relazione con persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare

	orientamento sessuale. La discriminazione per associazione coinvolge persone legate - o che si presume siano legate - da vincoli affettivi - non necessariamente conviventi e indipendentemente dalla formalizzazione giuridica in rapporto matrimoniale o di filiazione - a persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale.

Motivazione

E' opportuno definire la discriminazione per associazione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.	3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno ***o più*** motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Motivazione

Per coerenza è utile introdurre la considerazione di" motivi multipli" anche rispetto alle molestie.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La molestie sessuali sono da considerarsi ai sensi del paragrafo 1 una discriminazione in caso di comportamento

	non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Motivazione

E' importante riprendere anche in questa direttiva le molestie sessuali, in particolare riferimento alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuali.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.	4. L'istruzione di discriminare persone per uno ***o più*** motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

Per coerenza è utile introdurre la considerazione di" motivi multipli" anche rispetto all'istruzione a discriminare.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole ***in un*** caso particolare, ***come*** previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità ***è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1***.	5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole ***è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1, come nel*** caso particolare, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità ***o persone ad esse legate***.

Motivazione

E' necessario garantire coerenza e prevedere anche in questo contesto la discriminazione per associazione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2–paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.	6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano ***oggettivamente e ragionevolmente*** giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2–paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ***ove,*** per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.	7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari, ***bancari ed assicurativi*** gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ***solo nei casi in cui*** per ***i prodotti*** in questione, ***sia stato dimostrato che*** i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali ***e*** statistici pertinenti e accurati. ***Gli Stati membri interessati informano la Commissione e assicurano che dati accurati e rilevanti per l'uso dell'età e della disabilità come fattori determinanti***

	nella valutazione dei rischi siano raccolti, pubblicati e aggiornati regolarmente.. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione dopo 5 anni dalla data di trasposizione della direttiva, tenendo conto della relazione della Commissione, e a trasmettere i risultati della valutazione alla Commissione

Motivazione

E' necessario evitare che - rispetto all'accesso e alla sottoscrizione di servizi finanziari, assicurativi e bancari - fattori quali l'età e la disabilità siano usati per introdurre un ingiustificato trattamento (meno favorevole) e discriminatorio.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.	8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie ***e proporzionate per la*** sicurezza pubblica, ***la*** tutela ***l'***ordine pubblico, ***la*** prevenzione dei reati e ***la*** tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. ***Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nouvo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La presente direttiva riconosce che il diritto alla riservatezza è uno strumento per la lotta contro le discriminazioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Si ritiene utile sottolineare l'importanza del diritto alla riservatezza in sé e come strumento di lotta alle discriminazioni, in attesa che la società rifiuti gli stereotipi e superi la paura delle differenze.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, ***inclusi*** gli alloggi.	(d) all'accesso ***e alla fornitura di*** beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, ***come ad esempio*** gli alloggi ***e i trasporti nella misura in cui la questione rientra nelle competenze della Comunità***.

Motivazione

E' utile fare riferimenti a settori specifici, quali gli alloggi e i trasporti, in modo esemplificativo e non esaustivo.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera d) ***si applica agli*** individui ***solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale***.	***Nell'applicazione della*** lettera d) ***viene assicurato il rispetto della vita privata degli*** individui.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni

erogate da tali organizzazioni.

Motivazione

E' opportuno includere nel campo di applicazione le associazioni.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.***	2. ***Ferme restando le competenze degli Stati membri in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione, la presente direttiva si applica ai partenariati di fatto e alle unioni civili, laddove riconosciuto dall'ordinamento degli Stati membri, e alle prestazioni sociali che ne derivano.***

Motivazione

E' importante includere questo riferimento per seguire la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva ***non pregiudica le responsabilità degli Stati membri*** per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione***, inclusa*** la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.	3. ***Ferme restando le competenze degli Stati membri in materia di educazione, istruzione, formazione*** e le loro responsabilità per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione***, la presente direttiva mira a garantire processi di inclusione e integrazione e*** la messa a disposizione dell'insegnamento speciale ***per le persone disabili***. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione ***a condizione***

	che non costituiscano una discriminazione basata su un altro o altri motivi, siano necessarie e proporzionate e non costituiscano una violazione del diritto all'educazione.

Motivazione

E' importante che il campo di applicazione della direttiva prenda in considerazione in modo adeguato l'educazione, l'istruzione e la formazione con il fine di evitare discriminazioni.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.	***soppresso***

Motivazione

Esiste già un corpo normativo specifico in materia.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Parità di trattamento ***delle persone con*** disabilità	Parità di trattamento ***e*** disabilità
1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:	1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità ***e delle persone che sono in relazione con loro o che se ne occupano***:

Motivazione

E' necessario tener conto della parità di trattamento rispetto sia ai disabili che alle persone che se ne occupano.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:	1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità ***in quanto la disabilità è definita sulla convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei disabili e delle persone affette da malattie croniche incluse in tale categoria***:

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri prendono in considerazione gli interessi e i bisogni dei diversi gruppi di persone disabili in funzione sia delle diverse disabilità sia del loro genere, età, razza o origine etnica, religione o convinzione personale, orientamento sessuale, e altri fattori di discriminazione.

Motivazione

Nel considerare la parità di trattamento delle persone disabili è necessario tener conto di tutti i fattori - orizzontali e non - che si possono associare alla disabilità.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis ***Età e accesso a edifici e servizi*** ***Gli Stati membri provvedono a un accesso effettivo e non discriminatorio mediante appropriati interventi, compresa la eliminazione delle barriere fisiche, in particolare agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici per i minori e gli anziani e le persone che se occupano.***

Motivazione

L'emendamento segnala l'obbligo di interventi appropriati per lottare contro le discriminazioni legate all'età a danno dei minori e degli anziani.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.	Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale ***o al genere***.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri adottano misure finalizzate alla promozione della parità di

trattamento e delle pari opportunità - tenendo conto della dimensione di genere - per le persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale.

Motivazione

E' opportuno rendere efficaci le azioni positive attraverso una promozione attiva della parità di trattamento.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di prevedere trattamenti preferenziali o di adottare azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche necessitino di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone.

Motivazione

E' opportuno rendere efficaci le azioni positive attraverso una promozione attiva della parità di trattamento e misure calibrate sui bisogni specifici delle persone.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri provvedono a che, ove siano accertate cause molteplici, una denuncia possa essere respinta soltanto con una motivazione o altra considerazione applicabile a tutte la cause cui fa riferimento la denuncia. Tuttavia se è accertata un'unica causa, la denuncia

	può essere respinta con ogni motivazione o considerazione attinente solo a tale causa.

Motivazione

E' necessario che gli Stati membri garantiscano possibilità di ricorso adeguate alle vittime di discriminazione multipla.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ***non*** ci sia stata violazione del divieto di discriminazione.	1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata violazione del divieto di discriminazione ***diretta e indiretta, multipla e per associazione.***

Motivazione

Questa modifica riguarda, da un lato, il testo italiano dell'articolo 8 par 1 e, dall'altro, intende inoltre includere ne divieto di discriminazione anche la discriminazione multipla e per associazione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 8–paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime ***probatorio*** più favorevole alla parte attrice.	2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime più favorevole alla parte attrice.

Motivazione

E' utile prevedere che gli Stati membri possano disporre disposizioni più favorevoli per le parti attrici nell'ambito di procedure di ricorso.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate ***con*** i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio ***nazionale.***	***La Commissione e*** gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza ***del pubblico e*** delle persone interessate - ***con campagne di informazione e di stampa finalizzate anche alla rimozione degli stereotipi - attraverso*** mezzi opportuni, ***adeguati e accessibili e*** a livello di tutto il territorio ***europeo.***

Motivazione

Affinché il rispetto del principio della parità di trattamento conosciuto, rispettato ed efficacemente applicato è necessario ricorrere a campagne informative capillari e che utilizzino mezzi adeguati come la lingua dei segni o pagine web specifiche per ipovedenti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse ***legittimo*** a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.	Gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva, ***al fine di promuovere il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità.***

Motivazione

Gli Stati membri devono sostenere il dialogo con le parti interessate deve estendersi a tutti i soggetti interessati ed impegnati nella promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 12–paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.	1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi ***indipendenti*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale ***o dal genere***. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.
	Qualora siano stati istituiti più organismi di parità indipendenti, distinti sulla base dei diversi fattori di discriminazione, la persona che si considera vittima di discriminazione multipla può scegliere a quale organismo rivolgersi - anche per attribuirgli mandato ad essere difesa nelle procedure giudiziarie o amministrative - e su questi ricade l'onere di considerare nel suo complesso la situazione discriminatoria segnalata.

Motivazione

E' necessario adeguare il sistema e l'organizzazione degli organismi di parità per poter far fronte adeguatamente ai casi di discriminazione multipla.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– lo svolgimento di campagne di informazione e di attività di formazione.

Motivazione

E' opportuno ampliare le competenze degli organismi di parità introducendo anche compiti di formazione e informazione.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.	(b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni ***degli enti pubblici e*** delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Motivazione

E' opportuno che i provvedimenti per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento si estendano anche agli enti pubblici.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari

per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e portare alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione degli effetti,*** possono prevedere un risarcimento dei danni ***e*** non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima.

Motivazione

Affinché il rispetto del principio della parità di trattamento sia effettivo, è necessaria un'adeguata definizione dell'applicazione delle sanzioni.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 bis. La Commissione, entro il ....., predispone e attiva l'iter di approvazione di una proposta finalizzata a coordinare la presente direttiva con le direttive esistenti in materia di pari opportunità e divieto di discriminazione.

PROCEDURA

Titolo	Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Riferimenti	COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 2.9.2008
Relatore per parere Nomina	Donata Gottardi 9.10.2008
Approvazione	10.2.2009
Esito della votazione finale	+: 15 –: 11 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriela Crețu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre